

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 203

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

NICOLA PUTIGNANO

per il reato di cui all'articolo 346, comma 2, del codice penale
(millantato credito)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 30 luglio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 30 luglio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro.
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 16 luglio 1993

PREMESSA

dalle indagini svolte nel procedimento n. 8655/92 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed in particolare dagli interrogatori di De Eccher Claudio e Pelosi Gerardo emergono fatti che integrano il reato di millantato credito commesso dal Putignano in danno di pubblici ufficiali ANAS;

che il Putignano si è fatto consegnare dal De Eccher la somma di lire 215.000.000, rappresentandogli che il denaro era il

corrispettivo per l'assegnazione di appalti pubblici, già da lui parzialmente anticipato (lire 100.000.000) di tasca propria e consegnato al dr. Pelosi, segretario del ministro Prandini,

P.Q.M.

visti gli articoli 343, 344 del codice di procedura penale;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Putignano Nicola, nato a Noci l'1 gennaio 1947, per il seguente reato:

articolo 346, comma 2, codice penale, perchè si faceva dare da De Eccher Claudio, imprenditore, la somma di lire 215.000.000 col pretesto di dover comperare il favore di pubblici ufficiali del Ministero dei lavori pubblici e dell'ANAS e di doverli remunerare per l'aggiudicazione di appalti e/o per modificazioni di appalti in corso mediante perizie tecniche suppletive.

In Roma, tra il 1990 ed il 1991.

L'imputazione di cui sopra è naturalmente suscettibile di variazioni, in relazione ad eventuali nuove emergenze di fatti nel corso delle indagini preliminari o nel corso dell'istruttoria dibattimentale a norma degli articoli 335, 423, 516 del codice di procedura penale, assolutamente non prevedibile allo stato, per cui si richiede che l'autorizzazione venga estesa ai reati che dovessero essere necessario contestare nel prosieguo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del procedimento, tenendo conto che il nuovo processo ha un'evoluzione estremamente dinamica e che la prova si forma al dibattimento.

Si allegano gli atti di cui all'accluso indice.

I Sostituti Procuratori della Repubblica

(F.to dr. Giancarlo ARMATI)

(F.to dr. Giorgio CASTELLUCCI)

(F.to dr. Cesare MARTELLINO)

(F.to dr. Sante SPINACI)

